

**Verbale di chiarimento
relativo alle adesioni al Fondo di Solidarietà
alla luce delle modifiche alle decorrenze pensionistiche.**

Il giorno 27 marzo 2018, in Milano

UniCredit/Aziende del Gruppo,

e le Delegazioni di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali FABI, FIRST/Cisl, FISAC/Cgil, UILCA e UNISIN;

- il Gruppo UniCredit ha sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali l'Accordo ed il Protocollo del 28 giugno 2014 (e relative conseguenti intese), l'Accordo programmatico di percorso dell'8 ottobre 2015, gli Accordi del 5 febbraio e 8 marzo 2016, nonché le intese del 4 febbraio 2017 con l'ottica di gestire con modalità condivise nelle Aziende del perimetro nazionale del Gruppo la necessaria revisione sia del complesso dei costi sia del dimensionamento, distribuzione ed impiego degli organici;
- il Gruppo UniCredit inoltre ha sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali l'Accordo sul Piano Giovani del 1° febbraio 2018, che prevede circa 550 assunzioni di giovani con contratto a tempo indeterminato/apprendistato in relazione ai costi conseguenti alle tipologie di adesione previste dal predetto Accordo derivanti dalla riapertura dei termini temporali di accesso ai piani di esodo con pensionamento diretto o al Fondo di Solidarietà, alle medesime condizioni definite con le relative intese già stipulate (da ultimo Accordo 4 febbraio 2017); l'Accordo in parola consente l'adesione ai Lavoratori/Lavoratrici che maturino i requisiti di legge (relativa "finestra") previsti per il pensionamento (vecchiaia/anticipata) INPS o Ente assimilabile entro il 1° giugno 2024, mediante l'accesso volontario alle prestazioni della Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà di settore per la durata di 54 mesi con l'ottica di gestire con modalità condivise nelle Aziende del perimetro nazionale del Gruppo la necessaria revisione sia del complesso dei costi sia del dimensionamento, distribuzione ed impiego degli organici;
- la raccolta delle adesioni è stata definita in due fasi:
 - entro il primo trimestre 2018 in riferimento alla popolazione già rientrante nel bacino dei Lavoratori/Lavoratrici che maturino la citata finestra entro il 1° dicembre 2023;
 - a seguire, nel corso del secondo trimestre 2018, previa comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente Accordo in relazione alle residue compatibilità, si procederà a raccogliere le adesioni anche di Lavoratori/Lavoratrici che maturino la suddetta finestra nel primo semestre del 2024 (1° gennaio 2024 – 1° giugno 2024);
- nelle dianzi citate intese è disposto che la normativa previdenziale di riferimento per l'individuazione dei potenziali aderenti alle relative previsioni è la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive modifiche e le Parti si sono date reciprocamente atto che qualora intervengano modifiche alle normative stesse avrebbero dato luogo ad appositi incontri al fine di valutarne in maniera congiunta eventuali impatti che ne possano derivare al fine ricercare le migliori soluzioni possibili;

tenuto conto che

- seppur la normativa previdenziale di cui sopra, alla data odierna non risulti aver subito mutazioni da parte del legislatore, l'istituto di previdenza sociale (INPS), a seguito delle modifiche relative alla speranza di vita pubblicate dall'ISTAT nel corso del 2017, ha ritenuto opportuno modificare - anticipandoli - i requisiti utili al raggiungimento sia della pensione di anzianità che quella di vecchiaia (tale modifica è stata apportata ad effetto sul sito e sulle procedure dell'INPS nel corrente del mese di marzo).

Nello specifico i nuovi requisiti previsti dall'INPS risultano essere per l'anno 2023 e 2024:

- 43 anni e 7 mesi (in luogo di 43A 8M) per gli uomini e 42 anni e 7 mesi (in luogo di 42A 8M) per le donne per la pensione di anzianità;
- 67 anni e 4 mesi (in luogo di 67A 5M) per uomini e donne per la pensione di vecchiaia;

Delibera

*85 giorni celebrati
Credito*

OK

alla luce di quanto sopra si riscontra un disallineamento sulle finestre precedentemente calcolate e quanto riveniente dai conteggi attualmente effettuati dall'INPS;

le Parti
hanno convenuto quanto segue

Art. 1

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Art. 2 – Personale con finestra di pensione entro il 1° dicembre 2023 (già aderente agli accordi 5 febbraio 2016, 4 febbraio 2017 e alla prima fase dell'Accordo 1° febbraio 2018)

In relazione a quanto rappresentato in premessa, al fine di evitare disagi ai colleghi interessati all'adesione a causa della differenza di massima di un mese rispetto alla finestra pensionistica risultante all'Azienda e quanto riveniente dai conteggi effettuati dall'INPS, le Parti concordano che i colleghi già aderenti ai precedenti piani esodo la cui finestra di pensione si collochi nel corso del 2023, ferma restando la cessazione prevista e comunicata agli stessi, al fine di allineare le domande di accesso al Fondo di Solidarietà con quanto calcolato dall'INPS, avranno, dove previsto, la permanenza nel Fondo stesso per un periodo inferiore, di massima un mese.

Art. 3 – Nuove adesioni derivanti dalla seconda fase dell'Accordo 1° febbraio 2018

Le Parti – in relazione ai colleghi che potranno aderire alla seconda fase dell'Accordo 1° febbraio 2018 – concordano di consentire l'adesione su base volontaria applicando le nuove tabelle contributive e di età utilizzate dall'istituto di previdenza, ricomprendendo anche i colleghi che, per effetto dei nuovi calcoli abbiano finestra di pensione entro il 1° giugno 2024 (ex 1° luglio 2024).

Conseguentemente all'applicazione delle nuove tabelle, i colleghi con finestra originaria al 1° gennaio 2024 vedranno, di massima, la nuova finestra collocarsi al 1° dicembre 2023.

In relazione a detta popolazione, si chiarisce inoltre che - considerato il mutato scenario in termini di anticipo della maturazione dei requisiti pensionistici – il criterio di priorità per l'accettazione delle nuove richieste di adesione al Fondo di Solidarietà definito nell'art. 3, 5° comma, punto 2, dell'Accordo 1° febbraio 2018 (*“per coloro che maturano la finestra pensionistica tra il 1° gennaio 2024 e il 1° giugno 2024, l'operare in Regioni in cui esistano disallineamenti di organico rispetto alle minori necessità operative sulla base delle risultanze aziendali”*) viene conseguentemente applicato ai colleghi con maturazione del requisito pensionistico dal 1° dicembre 2023 (ex 1° gennaio 2024) al 1° giugno 2024 (ex 1° luglio 2024).

Dichiarazioni finali

Qualora dovessero venire introdotte modifiche alle normative sui requisiti di accesso alla pensione AGO, resta inteso che le Parti (Gruppo/OO.SS. firmatarie) daranno luogo ad appositi incontri al fine di valutarne in maniera congiunta eventuali impatti che ne potrebbero derivare e ricercare le migliori soluzioni possibili.

Resta valido quanto previsto in termini di Conciliazione e convalida dall'Accordo 1° febbraio 2018 ed eventuali ulteriori intese qui non richiamate.

UniCredit e le aziende del Gruppo

FABI

FIRST

FISAC

UILCA

UNISIN

